



Udine, 23 gennaio 2017

Oggetto: Detrazioni d'imposta 2017

Circolare numero 002/2017

In sintesi:

Le detrazioni d'imposta riducono le imposte dovute sui redditi da lavoro dipendente e variano in base alla situazione reddituale e ai carichi di famiglia.

Il lavoratore, per beneficiarne, fa richiesta al proprio datore di lavoro (sostituto d'imposta) il quale ne terrà conto nel calcolo delle imposte.

Al fine di rendere più agevoli tali adempimenti, ogni anno vengono consegnati i seguenti moduli:

- **dichiarazione per il diritto al credito d'imposta di € 80,00:** il sostituto d'imposta riconosce "in via automatica" ai lavoratori con redditi medio-bassi un credito d'imposta pari a € 80,00 mensili; il lavoratore, al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti con conseguenti pesanti operazioni di conguaglio a fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi, deve comunicare ogni anno l'eventuale decadenza totale o parziale dal diritto al bonus;
- **detrazioni d'imposta per carichi di famiglia:** i lavoratori sono tenuti a comunicare al sostituto d'imposta ogni variazione che possa modificare il diritto alle detrazioni d'imposta in relazione ai loro carichi familiari.

Entrambe le dichiarazioni vanno consegnate al datore di lavoro solamente se i carichi di famiglia o le condizioni reddituali si sono modificate rispetto all'anno precedente.

Approfondimento:

1. Credito di imposta € 80,00 mensili

Il sostituto d'imposta deve riconoscere ad ogni dipendente, per ogni mese di servizio, un bonus di € 80,00 sulla base dei compensi che presume di erogare nel corso dell'anno, nei modi seguenti:

Potenziati beneficiari: i soggetti beneficiari del bonus sono i titolari di redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati al lavoro dipendente (ad es. soci lavoratori di cooperative, borsa di studio, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), compresi i contribuenti titolari di prestazioni a sostegno del reddito (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, disoccupazione).

Il bonus pertanto non compete ai contribuenti il cui reddito complessivo non è costituito, nemmeno in parte, da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati.

Limiti di reddito: il bonus è riconosciuto ai soli contribuenti con reddito complessivo fino a € 26.000,00 nell'anno d'imposta; per reddito complessivo si intendono tutti i redditi percepiti dal contribuente (con la sola esclusione del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), compresi quindi anche redditi dei quali il sostituto di imposta non ha alcuna conoscenza.

Importo del credito di imposta: l'ammontare del bonus è di € 960,00 annui per redditi complessivi fino a € 24.000,00; per redditi compresi tra i 24.000 e i 26.000 euro il credito sarà proporzionalmente ridotto; per redditi oltre i € 26.000,00 il credito si azzerà. Il credito viene rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nell'anno.



A chi non viene erogato: il credito, in prima battuta e salvo conguaglio, non viene erogato:

- a coloro che nel mese di erogazione risultano “incapienti”, in quanto l’imposta lorda generata dai redditi da lavoro è pari o inferiore alle detrazioni d’imposta; sono invece neutre rispetto al conteggio le detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico;
- a coloro che hanno richiesto al sostituto d’ imposta la non applicazione delle detrazioni;
- ai contribuenti che hanno fatto domanda per non beneficiare del bonus.

Si ribadisce che, in assenza di indicazioni specifiche da parte dei potenziali beneficiari, i sostituti di imposta sono obbligati a riconoscere il credito, tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Pertanto, al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti – ciò ne comporterebbe la restituzione in sede di conguaglio di fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi – si invita a fornire al personale l’informativa che vi verrà a breve inviata e che dovrà essere restituita sottoscritta.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.

2. Detrazioni di imposta

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d’imposta spettanti.

Questo Studio sta completando l’invio dei moduli di richiesta delle detrazioni di imposta mediante la loro pubblicazione su STIR, su HR Portal o con l’invio di e-mail oppure mettendo a disposizione la documentazione cartacea.

I moduli inviati contengono già, precompilati, i dati anagrafici e i carichi di famiglia utilizzati per il 2016.

Gli stessi, nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l’ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d’imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti.

In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dalla Ditta.

Il lavoratore pertanto dovrà indicare espressamente la presenza di altri redditi per la determinazione delle detrazioni da applicare per il 2017.

Nel caso in cui non ci siano variazioni o altri redditi da comunicare non è necessario restituire il modello e questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante a dicembre 2016 e sulla base dei compensi erogati dalla Ditta.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.